

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei conge-
gni assimilati» (1950), d'iniziativa del depu-
tato Zolla e di altri deputati, approvato dalla
Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 6 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 4, 7, 8
BATTELLO (PCI) 7
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno 2, 3, 8

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati» (1950), d'iniziativa del deputato Zolla e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», d'iniziativa dei deputati Zolla, Zaniboni e Rosini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare la parola al Sottosegretario, desidero informare i colleghi che la Commissione giustizia ha ritenuto di non dover procedere all'esame degli emendamenti presentati nella seduta di ieri e che le sono stati trasmessi, in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento, in quanto in sintonia con ciò che la Commissione stessa aveva affermato nel precedente parere.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide gli emendamenti presentati dal relatore e ne apprezza lo spirito informatore, in quanto ritiene che essi riescano a meglio delineare la normativa concernente la detenzione ed il porto delle armi, specialmente per quanto concerne le collezioni di armi antiche.

Opportunamente il relatore ha anche introdotto un emendamento relativo alle armi giocattolo, giacchè vi erano stati dubbi interpretativi da parte della giurisprudenza.

Il Governo si rivolge alla cortesia del senatore Murmura, pregandolo di ritirare l'emendamento aggiuntivo da lui presentato. Probabilmente, infatti, si conseguirebbe l'effetto opposto a quello che il presentatore intende perseguire, giacchè si impedirebbe la sanatoria del possesso irregolare di un'arma ad avancarica, affermandosi il principio che la presente legge non si applica alle armi ad avancarica. Inoltre si impedirebbe l'effetto liberatorio, previsto dall'articolo 4, dall'obbligo di licenza per le armi ad avancarica inefficienti. Quindi, anche per queste considerazioni, il Governo rivolge al senatore Murmura l'invito a ritirare l'emendamento.

Desidero, infine, fornire un chiarimento al senatore Galeotti. Egli ha posto, in verità, un problema che è all'attenzione del Ministero dell'interno, quello cioè di una sorta di censimento generale delle armi. In base agli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al prefetto sono già consentite determinate funzioni. Ritengo peraltro di poter dare assicurazione al senatore Galeotti che il Governo, avvalendosi della riforma della Presidenza del Consiglio, cioè della

legge n. 400 del 1988, intende, sotto questo profilo, occuparsi del problema che è già all'attenzione del Governo, sia per il rispetto dei citati articoli 39 e 40 sia perchè si tratta di un'esigenza fortemente sentita.

Il legiferare oggi su questa materia impedirebbe probabilmente al Governo di avvalersi della delegificazione che il Parlamento ha opportunamente approvato, prevedendo negli articoli 15 e 17, se non erro della legge n. 400, la possibilità di dare delle interpretazioni concrete e quindi di delegificare su questa materia.

PRESIDENTE. Possiamo, quindi, ritenere sufficiente la normativa generale qui inclusa?

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Riteniamo di sì. Tra l'altro fissare legislativamente una sorta di conservatoria di tutte le armi comporterebbe problemi di grande complessità e delicatezza, senza contare le spese che comporterebbe sotto il profilo finanziario.

Ripeto, comunque, che il problema è all'attenzione del Ministero dell'interno che intende in merito ad esso, avvalendosi della legge n. 400, emanare dei decreti, anche in attuazione dei principi contenuti negli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona».

2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

È approvato.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonchè del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico

sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione».

È approvato.

Art. 3.

1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «nel numero di due per le armi comuni da sparo», sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre per le armi comuni da sparo».

È approvato.

Art. 4.

1. Il porto di armi antiche, non potenzialmente efficienti, è consentito senza alcuna autorizzazione.

2. Parimenti non è richiesta la licenza del questore per la collezione di armi antiche.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: «Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila».

È approvato.

Art. 6.

1. Ai fini della sola difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori dal ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, nonché al personale militare della difesa.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla disciplina del rilascio dei documenti di identificazione necessari ai fini dell'esercizio della facoltà ivi prevista ed ai casi di carattere generale che ne sono il presupposto.

Il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

È approvato.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purchè sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

È approvato.

Art. 9.

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.

È approvato.

Stante l'assenza del senatore Murmura dichiaro decaduto l'emendamento aggiuntivo da lui presentato sulla non applicazione della presente legge per le armi ad avancarica.

Il relatore, senatore Acone, ha proposto un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del comma quarto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire 5 milioni.

Fuori dai casi previsti dai commi precedenti è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila chiunque detiene giocattoli riproducenti armi non corrispondenti alle caratteristiche prescritte dal quarto comma.

Quando la legge penale prevede l'uso o il porto di armi quale elemento del reato o quale circostanza aggravante del medesimo, l'applicazione non è esclusa qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del precedente quarto comma».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me presentato, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, è volto a rendere più rigorosa la disciplina relativa alle cosiddette armi giocattolo. Con la disposizione contenuta nel primo comma, che sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 5, della legge n. 110 del 1975, si prevede una sanzione penale contro chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del comma quarto del medesimo articolo 5; la sanzione penale è data dalla reclusione da uno a tre anni, con la multa da lire un milione a lire 5 milioni. Si prevedono pene così gravi perchè spesso queste armi giocattolo vengono utilizzate come delle vere e proprie armi per compiere atti criminosi, con effetti conseguentemente dannosi.

La seconda proposizione normativa, contenuta nel mio emendamento, si applica nelle ipotesi non previste dai commi precedenti e la sanzione è costituita da un'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per chiunque detiene giocattoli riproducenti armi non corrispondenti alle caratteristiche prescritte dal quarto comma dell'articolo 5.

L'ultima parte dell'emendamento prevede l'estensione della normativa qualora si tratti di uso o porto di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del precedente quarto comma.

Credo così di avere sufficientemente illustrato il significato di questo emendamento e ne raccomando l'approvazione.

BATTELLO. Secondo me sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma di questo emendamento, laddove si prevede che, fuori dei casi previsti dai commi precedenti dell'articolo 5, è punito con ammenda chiunque detiene giocattoli riproducenti armi non corrispondenti alle caratteristiche prescritte dal quarto comma.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con l'osservazione del senatore Battello.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Non ho difficoltà a modificare il mio emendamento nel senso suggerito dal senatore Battello. Quindi riformulerò l'emendamento, stralciando il secondo comma. Per una migliore applicazione della disposizione in esso contenuta propongo di inserirlo dopo l'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del relatore, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo (che, accogliendo la proposta dello stesso senatore Acone, diverrà articolo 2 del provvedimento) la cui nuova formulazione risulta essere la seguente:

Art. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire 5 milioni.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma».

È approvato.

Con l'approvazione di questo emendamento, che - ripeto - diventa articolo 2, varia di conseguenza la numerazione degli articoli successivi, precedentemente approvati. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO